



UNIONE BASSA SESIA

Casaleggio Novara – Castellazzo Novarese - Sillavengo

Via Umberto I, 5 - 28060 Casaleggio Novara (NO)

Telefono: (+39) 0321.839132 - Email: segreteria@unionebassasesia.it - PEC:

unionebassasesia@pcert.it

Codice fiscale: 94039360030 - Partita Iva: 01921640031

Codice Univoco di fatturazione UF4W2B

SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINAZIONE N.	5	DEL	25/02/2026
-----------------------------	--------------------------	----------	------------	-------------------

OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA RCTO ANNO 2026 - AFFIDAMENTO ALLA CASALEGNO ASSICURAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI HOWDEN S.P.A. A SOCIO UNICO CIG BA970A3A17

Visto che con delibera del Consiglio dell'Unione n. 16 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione Bassa Sesia n. 11 del 30/10/2025 di nomina a Responsabile del servizio finanziario *ad interim* al Segretario dell'Unione dott. Andrea Castelletti;

Visti:

- Il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- Il punto 5.2 (lettera b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014);

Ravvisata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto della scadenza della polizza assicurativa "**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**" e che pertanto, risulta necessario provvedere alla stipula di una nuova polizza per garantire l'adeguata copertura;

Considerato che con nota prot. n. 1838 del 19/12/2025 il Broker assicurativo, HOWDEN ASSITECA SPA, comunicava l'avvenuta indagine di mercato ed i relativi esiti;

Visto che, dagli esiti, si rilevava che la compagnia assicurativa che offriva la miglior polizza, secondo un rapporto qualità/prezzo, per "**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO**" era la **Casalegno Assicurazioni**, P.IVA **01295140105**;

Visto l'art. 1 commi 494, 501, 503, 504 della legge 28.12.2015 n. 208, il quale stabilisce

il permanere dell'obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità (cosiddetto benchmark) per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Vista la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica;

Dato atto che non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00;

Dato atto, altresì, che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- il fine che il contratto intende perseguire: acquisire la polizza **"RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO"**;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire l'assicurazione per **la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (compreso il danno biologico)**;
- l'oggetto del contratto: acquisto della polizza assicurativa **"RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO"** per l'anno 2026;
- il valore economico della fornitura è pari ad **€ 8.790,00**, come da offerta presentata da **Casalegno Assicurazioni** in sede di Trattativa Diretta n. **6021881**;
- forma del contratto: stipula del contratto mediante documento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, dando atto che l'impegno sarà a favore del Broker assicurativo Howden S.p.A. a Socio Unico;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato;

Visto:

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010.

Atteso che:

- è necessario individuare un operatore economico qualificato nel settore Servizi

Assicurativi;

- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;
- alla data della presente determinazione la tipologia del servizio richiesta in oggetto è reperibile a catalogo tramite la piattaforma di e -procurement nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e può essere acquisita mediante Trattativa Diretta.

Appurato che:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- in funzione della fascia di importo del contratto, l'imposta di bollo è esente.

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Considerato, pertanto, opportuno e doveroso assumere impegni di spesa presunti, per la somma complessiva di **€ 8.790,00,00 esente Iva** per il servizio sopra indicato, per quanto in oggetto;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti inoltre:

- il D. Lgs 36/2023
- il D. Lgs 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di

Contabilità Ritenuto

opportuno procedere:

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. del Dlgs n.36/2023, mediante Trattativa Diretta, sul portale del MEPA, la polizza per **"RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO"** alla compagnia assicurativa **Casalegno Assicurazioni**, P.IVA **01295140105**, come dettagliato nell'allegato riepilogo RDO, agli atti;

Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art.17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire: acquisire la polizza **“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO”**;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire l'assicurazione per **la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (compreso il danno biologico)**;
- l'oggetto del contratto: acquisto della polizza assicurativa **“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO”** per l'anno 2026;
- il valore economico della fornitura è pari ad **€ 8.790,00**, come da offerta presentata da **Casalegno Assicurazioni** in sede di Trattativa Diretta n. **6021881**;
- forma del contratto: stipula del contratto mediante documento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, dando atto che l'impegno sarà a favore del Broker assicurativo Howden S.p.A. a Socio Unico;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato;

Di dare atto:

- che il CIG relativo alla presente commessa è BA970A3A17;
- che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 204, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il T.A.R. Piemonte (Tribunale Amministrativo Regionale- Torino) entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario e agli altri partecipanti del procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Di impegnare a favore del Broker assicurativo società Howden S.p.A. a Socio Unico, con sede in Via Piero Gobetti, 10, a TORINO – P.IVA/C.F. 09743130156 ed imputare la somma presunta complessiva di **€ 8.790,00** (esente IVA) ai sensi del punto 5.2 (lettera b) del Principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (All. A/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, **per le motivazioni indicate in premessa, con imputazione al bilancio 2026-2028 esercizio 2026** alla voce di bilancio 800 – cap. 3/1 cod. 01.11.1;

Di dare valore di liquidazione al presente atto, a favore della società di brokeraggio assicurativo Howden S.p.A. a Socio Unico, con sede in Via Piero Gobetti, 10, a TORINO – P.IVA/C.F. 09743130156.

Di incaricare l'ufficio ragioneria ad emettere i relativi provvedimenti di liquidazione al ricevimento delle relative fatture;

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile dell'Area ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, la spesa è imputata negli esercizi in cui le relative obbligazioni giuridiche verranno a scadere;
- il predetto capitolo di spesa risulta tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, contabilità e tributi;
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
- il Durc risulta regolare come da certificato richiesto e depositato agli atti della presente determinazione: numero Protocollo INAIL_52672670 Data richiesta 03.02.2026 Scadenza validità 03.06.2026.

Di dare atto, altresì, che l'affidatario del servizio, con l'accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 10.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso/pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

Di fare espressamente presente che la presente determinazione:

- è trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 - 18 agosto 2000;
- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Servizio finanziario
Firmato Digitalmente
Dr. Andrea Castelletti